

Allegato A – Delibera Giunta Provinciale n. 674 - 23761 del 22 giugno 2010

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 23 MAGGIO 2008 – ART. 10

**PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA**

Termini di presentazione delle domande: 1 luglio – 31 agosto 2010 (ore 12,00)

OBIETTIVI:

Così come previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;
- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE: € 222.900,00

L'aiuto è concesso sotto forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, conformemente all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

BENEFICIARI

Piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli aventi sede operativa in Provincia di Torino, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004 (IAP), iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammessi i seguenti investimenti:

- acquisto di macchine e attrezzature agricole fisse e/o mobili così come previsto dalla D.G.R.n.40-9259 del 21 luglio 2008;
- acquisto e installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida ISPEL, ENAMA e CNR-IMAMOTER.

Gli acquisti dovranno essere effettuati dopo l'approvazione della domanda (emissione del provvedimento di concessione dell'aiuto) da parte del Servizio Agricoltura della Provincia di Torino.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

- Investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2, comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/2006,
- investimenti effettuati in data antecedente a quella del provvedimento di concessione dell'aiuto;
- investimenti che non perseguono almeno uno degli obiettivi indicati;
- acquisto di macchine e attrezzature usate.

Data la tipologia e la natura degli interventi non sono ammissibili contributi per spese generali e tecniche.

FORMA ED AMMONTARE DEGLI AIUTI

Per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo pubblico negli interessi su prestiti quinquennali è pari al 60% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento. Qualora almeno il 50% dell'importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da Confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003 il contributo in conto interessi è incrementato di 0,6 punti percentuali. Per le imprese ubicate in zona montana il contributo negli interessi così come sopra determinato è incrementato di un punto percentuale.

Il tasso di riferimento è calcolato sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 21/12/1994. In ogni caso l'intensità lorda dell'aiuto non potrà superare il 40% dei costi ammissibili.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

La spesa massima ammissibile a finanziamento non potrà superare complessivamente l'importo di € 200.000 per le imprese singole ed associate (escluse le cooperative) e l'importo di € 300.000,00 per le cooperative agricole.

L'importo minimo di spesa ammissibile, al di sotto del quale le domande non potranno essere finanziate, è pari a € 5.000 per le aziende agricole e € 10.000 per le cooperative agricole.

Non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole per le quali sono stati ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013. Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal Regolamento (CE) n. 1857/06.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'aiuto riguarda l'intero territorio della Provincia di Torino.

PRESCRIZIONI

La domanda dovrà essere compilata on-line ed inviata telematicamente mediante il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); copia cartacea, debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata, entro la data di scadenza del bando, alla Provincia di Torino - Servizio Agricoltura, C.so Inghilterra 7/9 - 10138 Torino, all'istituto di credito prescelto e al confidi prescelto (qualora il titolare dell'istanza intenda avvalersi di tale garanzia).

Le domande cartacee potranno essere inviate tramite servizio postale con raccomandata A.R.; in tal caso la spedizione dovrà avvenire entro la data di scadenza del bando.

La Provincia di Torino provvederà all'istruttoria delle domande e, previa verifica della disponibilità finanziaria, emetterà il provvedimento di ammissione a finanziamento che indicherà, tra l'altro, l'importo provvisorio ammesso a prestito ed il relativo contributo pubblico negli interessi.

A seguito della presentazione delle fatture relative agli acquisti effettuati, il Servizio Agricoltura della Provincia di Torino, espletati gli accertamenti necessari, emetterà il nulla osta alla concessione del prestito che indicherà, tra l'altro, la spesa definitiva ammessa a prestito ed il relativo contributo negli interessi.

Entro tre mesi dalla data di emissione del nulla osta l'istituto di credito prescelto, acquisita la garanzia da parte del confidi, se prevista, e tenuto conto dell'accordo eventualmente sottoscritto con la Regione Piemonte, eroga il prestito quinquennale al tasso di interesse al netto del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte.

Entro sei mesi dal perfezionamento del prestito l'istituto di credito dovrà inoltrare al Servizio Agricoltura della Provincia di Torino ed al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: numero e data del nulla osta, denominazione beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; data perfezionamento ed importo del prestito; tasso agevolato a carico del beneficiario; tasso ed importo complessivo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte, estremi del conto corrente bancario per l'accredito del contributo pubblico, indicazione del confidi se almeno il 50% dell'importo del prestito è assistito da garanzia.

Con successivo provvedimento la Regione Piemonte provvederà a liquidare a favore dell'istituto di credito erogante il contributo negli interessi.

L'istituto di credito e l'impresa beneficiaria sono tenute a comunicare al Servizio Agricoltura della Provincia di Torino ed al Settore Regionale Sviluppo Agroindustriale l'eventuale estinzione anticipata del prestito.

L'estinzione anticipata comporta, da parte dell'istituto di credito, la restituzione della parte del concorso regionale attualizzato non utilizzato ai fini dell'abbattimento del tasso di interesse, maggiorato degli interessi legali.

La Provincia di Torino si riserva il diritto di richiedere ogni documento ritenuto necessario per l'istruttoria della domanda; in particolare saranno richiesti i preventivi delle macchine/attrezzature che si intendono acquistare.

A tal proposito si rimanda a quanto indicato dalla Regione Piemonte con circolare prot. 18970 del 28/07/2008: "...si ritiene corretto che sia il beneficiario, previa acquisizione di tre preventivi e con il supporto di un tecnico qualificato di propria fiducia, ad effettuare la scelta di quello che, per parametri tecnico economici, viene ritenuto il più idoneo alla specifica situazione aziendale, fatta salva la possibilità per la Provincia di entrare nel merito delle valutazioni tecnico-economiche medesime, se ritenuto opportuno".

E' vietata, al fine del rispetto del vincolo di destinazione d'uso, l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati per cinque anni a partire dalla data del nulla osta, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta al Servizio Agricoltura della Provincia di Torino ed autorizzata dallo stesso, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del presente aiuto. Viene fatta altresì eccezione per le alienazioni dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio decesso dell'imprenditore o invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno comunque essere valutate dal Servizio Agricoltura. Il mancato rispetto del sopra citato vincolo comporta la restituzione pro quota dell'aiuto maggiorato degli interessi legali per il periodo di mancata osservazione dello stesso.

PRIORITA'

Nel caso le risorse disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, verranno formate delle graduatorie secondo le seguenti priorità:

- acquisto ed installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida ISPESL, ENAMA CNR-IMAMOTER e di altri soggetti preposti, per un importo complessivo pari ad almeno il 25% della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento. In fase di rendicontazione il beneficiario dovrà presentare l'attestazione di conformità prevista dalle citate linee guida emessa dall'officina che ha effettuato l'adeguamento;
- acquisto di macchine ed attrezzature agricole in possesso di certificazione VS ENAMA oppure di certificato di avvenuta verifica CNR IMAMOTER oppure di certificazioni di altri soggetti preposti per un importo complessivo pari ad almeno il 25% della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento. Il preventivo di spesa dovrà indicare il possesso di detta certificazione. In fase di rendicontazione della spesa deve essere prodotta anche la copia dei certificati in questione;
- acquisti effettuati da aziende ricadenti in aree classificate montane;
- acquisti effettuati da aziende con titolare persona fisica al disotto dei 40 anni di età (giovane agricoltore);
- acquisti effettuati da cooperative agricole;
- ordine di presentazione delle domande (si precisa che la data presa in considerazione è quella della domanda cartacea).

CAUSE DI ESCLUSIONE DAI BENEFICI

Il verificarsi di una delle sotto elencate condizioni, determina l'esclusione dall'aiuto:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento;
Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009.
- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo eventualmente dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- condanna passata in giudicato del richiedente per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari.

Il richiedente potrà attestare l'insussistenza delle sopraindicate clausole di esclusione mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47. Tali dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del sopra citato D.P.R.

ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Programma sono applicabili in generale le disposizioni applicative del Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2007-2013, misura 1.2.1..